



Mercoledì 30 settembre 2020

IL CASO DEL GIORNO

Danno da provare se non viene riconosciuto il riposo compensativo

/ Giada GIANOLA

In determinati settori, al fine di garantire la manutenzione o la sicurezza degli impianti o per soddisfare esigenze aziendali non prevedibili, alcuni contratti collettivi prevedono in capo al lavoratore un obbligo di reperibilità, che consiste nell'assunzione dell'impegno da [...]

PAGINA 2

IL PUNTO FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Convenzione Multilaterale con data di efficacia variabile

/ Riccardo BARONE

Secondo i dati forniti dall'OCSE e aggiornati al **22 settembre 2020** i Paesi per i quali è entrata in vigore la Convenzione Multilaterale ("MLI") sono 52. Tra questi non vi è l'Italia, la quale non ha ancora ratificato nel proprio ordinamento giuridico la Convenzione. Tuttavia, in [...]

PAGINA 8

IMPRESA

Al via le sanzioni per le imprese senza domicilio digitale

Le imprese che ne sono sprovviste o il cui domicilio è inattivo sono tenute a comunicarlo al Registro Imprese entro domani

/ Cecilia PASQUALE

Ancora poco tempo per adempiere l'obbligo di comunicazione del domicilio digitale al **Registro delle imprese**: per chi non provvede entro domani, 1° ottobre 2020, scattano le sanzioni disposte dall'art. 37 del DL 76/2020 (decreto "Semplificazioni"), come modificato in sede di conversione nella L. 120/2020.

In particolare, in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale, si applicherà:

- per le imprese costituite in forma **societaria**, la sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. (da 103 a 1.032 euro), in misura raddoppiata (quindi da 206 a 2.064 euro), con contestuale assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale da parte del Registro delle imprese, per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore ed erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio;
- per le imprese **individuali** attive e

non soggette a procedura concorsuale, la sanzione prevista dall'art. 2194 c.c. (da 10 a 516 euro), in misura triplicata (quindi da 30 a 1.548 euro) e l'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale costituito presso il cassetto digitale dell'imprenditore, disponibile per ogni impresa all'indirizzo [impresaitalia.it](https://www.impresaitalia.it) e valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche; alle imprese individuali, tuttavia, la sanzione sarà irrogata previa diffida ad adempiere entro 30 giorni.

Anche il domicilio digitale **inattivo** può dare luogo all'applicazione delle sanzioni suddette: se il Conservatore dell'ufficio del Registro delle imprese rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di opposizione dell'interessato, procede alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura sanzionatoria e l' [...]

PAGINA 3

IN EVIDENZA

Se l'edificio diventa unifamiliare i tetti di spesa detraibili non si moltiplicano

Per i commercialisti niente minimo di 20 crediti formativi per il 2020

Sciogliere la società non è abuso di maggioranza

ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 10

FISCO

Comunicazione ai fini della tassa per l'auto in leasing entro il 10 ottobre

/ REDAZIONE

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha reso disponibile ieri sul proprio sito istituzionale il DM 28 settembre 2020 (in corso di pubblicazione in G.U.) con cui sono state [...]

PAGINA 6

Danno da provare se non viene riconosciuto il riposo compensativo

In caso di reperibilità passiva del lavoratore il disagio è compensato con un trattamento economico aggiuntivo

/ Giada GIANOLA

In determinati settori, al fine di garantire la manutenzione o la sicurezza degli impianti o per soddisfare esigenze aziendali non prevedibili, alcuni contratti collettivi prevedono in capo al lavoratore un obbligo di reperibilità, che consiste nell'assunzione dell'impegno da parte dello stesso di rendersi disponibile allo svolgimento dell'attività lavorativa **al di fuori** del normale orario di lavoro.

L'istituto della reperibilità è stato infatti definito dalla giurisprudenza "come una prestazione **strumentale** ed **accessoria** qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, consistendo nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori del proprio orario di lavoro, in vista di un'eventuale prestazione lavorativa" (cfr. Cass. n. [19936/2015](#)).

Per fare un esempio di previsione collettiva, il CCNL Metalmeccanici - Industria regola l'istituto all'art. 6, stabilendo un'**informazione preventiva** alla Rappresentanza sindacale unitaria presente in azienda e un'articolazione oraria, giornaliera o settimanale della reperibilità. In particolare, in caso di reperibilità settimanale, viene disposto che quest'ultima non possa eccedere le due settimane continuative su quattro e non debba coinvolgere più di sei giorni continuativi.

In difetto di previsione collettiva, l'obbligo di reperibilità può anche essere previsto dalle parti nel **contratto individuale** di lavoro mediante l'inserimento di una specifica clausola che ne regoli i relativi aspetti, normativi ed economici.

A prescindere dalla fonte dell'obbligo, quindi sia in caso di previsione nel contratto collettivo applicato al rapporto sia in caso di specifica clausola contrattuale nel contratto individuale, la reperibilità implica l'obbligo del prestatore di rispondere alla chiamata e un suo eventuale **rifiuto** può comportare l'insorgere di una responsabilità di natura disciplinare.

Trattandosi di una prestazione, come sopra evidenziato, di natura accessoria rispetto alla ordinaria prestazione di lavoro, il rifiuto del lavoratore non potrà invece assumere alcun rilievo disciplinare qualora non sia configurabile, ai sensi di legge e di contratto collettivo e individuale, un obbligo di esecuzione di tali prestazioni (cfr. Cass. n. [7410/2018](#)).

Come contropartita, al fine di compensare il disagio assunto, al prestatore viene riconosciuto il pagamento di un'**indennità economica aggiuntiva** rispetto alla normale retribuzione, ciò sia nel caso in cui lo stesso non venga poi chiamato a svolgere la prestazione, sia nel caso opposto. A tal proposito si evidenzia infatti che sussistono due tipologie di reperibilità: se il lavoratore reperibile non viene chiamato e la sua disponibilità a rendere la prestazione non sfocia nello svolgimento in concreto dell'attività lavorativa, la reperibilità è passiva; nel caso in cui, invece, il lavoratore reperibile venga effettivamente chiamato dall'azienda a rendere la prestazione, la reperibilità è attiva.

In stretta connessione rispetto a tale distinzione sono sorte diverse controversie di lavoro che hanno avuto come oggetto la reperibilità passiva del lavoratore – cui quindi non sia seguita la prestazione lavorativa – durante un **giorno festivo** o durante il riposo settimanale. Nello specifico, i giudici hanno dovuto decidere se il lavoratore, resosi disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro in tali giornate, avesse il diritto o meno di godere di un riposo compensativo aggiuntivo.

L'orientamento che è prevalso, sia nella giurisprudenza di legittimità sia presso i giudici di merito, è stato quello di escludere, nelle suddette ipotesi, un automatico diritto del prestatore di lavoro al riconoscimento di un riposo compensativo, ciò in quanto è stato ritenuto che la reperibilità passiva limita il riposo del lavoratore durante tali giornate, ma, a differenza della reperibilità attiva, **non lo esclude** del tutto. Il disagio subito dal dipendente per essersi reso disponibile in un giorno festivo o durante il riposo settimanale è stato quindi ritenuto adeguatamente compensato attraverso il riconoscimento del trattamento economico aggiuntivo, con conseguente esclusione di un danno *in re ipsa* alla integrità psico-fisica dello stesso.

In ogni caso, hanno precisato i giudici, qualora il lavoratore riesca però a **provare** che la messa in disponibilità non seguita dal riposo compensativo abbia in concreto creato un danno alla sua salute, il risarcimento del danno non può essere escluso (Cass. n. [19936/2015](#); Cass. n. [26724/2014](#); App. Campobasso n. [171/2019](#)).

Al via le sanzioni per le imprese senza domicilio digitale

Le imprese che ne sono sprovviste o il cui domicilio è inattivo sono tenute a comunicarlo al Registro Imprese entro domani

/ Cecilia PASQUALE

Ancora poco tempo per adempiere l'obbligo di comunicazione del domicilio digitale al **Registro delle imprese**: per chi non provvede entro domani, 1° ottobre 2020, scattano le sanzioni disposte dall'[art. 37](#) del DL 76/2020 (decreto "Semplificazioni"), come modificato in sede di conversione nella L. [120/2020](#).

In particolare, in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale, si applicherà:

- per le imprese costituite in forma **societaria**, la sanzione prevista dall'[art. 2630](#) c.c. (da 103 a 1.032 euro), in misura raddoppiata (quindi da 206 a 2.064 euro), con contestuale assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale da parte del Registro delle imprese, per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore ed erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio;

- per le imprese **individuali** attive e non soggette a procedura concorsuale, la sanzione prevista dall'[art. 2194](#) c.c. (da 10 a 516 euro), in misura triplicata (quindi da 30 a 1.548 euro) e l'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale costituito presso il cassetto digitale dell'imprenditore, disponibile per ogni impresa all'indirizzo [impresa.italia.it](#) e valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche; alle imprese individuali, tuttavia, la sanzione sarà irrogata previa diffida ad adempiere entro 30 giorni.

Anche il domicilio digitale **inattivo** può dare luogo all'applicazione delle sanzioni suddette: se il Conservatore dell'ufficio del Registro delle imprese rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di opposizione dell'interessato, procede alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura sanzionatoria e l'assegnazione d'ufficio di un nuovo domicilio.

Si ricorda che il domicilio digitale, ai sensi dell'[art. 1](#) comma 1 lett. n-ter del DLgs. 82/2005 (Codice dell'am-

ministrazione digitale), consiste in:

- un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata;
- o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (**SERCQ**), come definito dal Regolamento Ue [910/2014](#) in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

Peraltro, in attesa delle **norme tecniche** di attuazione dei servizi elettronici di recapito certificato qualificato, attualmente la PEC risulta l'unico strumento attraverso cui attivare detto strumento.

Il domicilio digitale può essere richiesto ad un gestore autorizzato (elenco su <https://www.agid.gov.it/en/piattaforme/posta-elettronica-certificata/elenco-gestori-pec?page=1>) e successivamente comunicato al Registro. La comunicazione, che è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria, può essere effettuata dal titolare o legale rappresentante dell'impresa tramite la **procedura** disponibile all'indirizzo <https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action>, oppure seguendo le istruzioni sul sito della Camera di Commercio del proprio territorio (si veda il [Comunicato stampa](#) Unioncamere del 25 settembre 2020).

Nessuna comunicazione, invece, è dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido, attivo e nella loro disponibilità esclusiva.

Sospensione per le imprese di nuova costituzione

Le sanzioni non riguardano le imprese di **nuova costituzione**: nel caso in cui l'ufficio del Registro delle imprese riceva una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria o da un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione delle sanzioni previste dagli [artt. 2630](#) e [2194](#) c.c., questa sospende la domanda, in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale.

Se l'edificio diventa unifamiliare i tetti di spesa detraibili non si moltiplicano

Le Entrate si occupano di un caso in cui il risultato degli interventi è una unità abitativa con unità pertinenziale autonomamente accatastata

/ Enrico ZANETTI

Se il risultato degli interventi edilizi su edifici composti da più unità immobiliari è quello di trasformarli in un edificio unifamiliare, non è possibile ragionare in termini di **"parti comuni"** dell'edificio e, conseguentemente, moltiplicare i tetti di spesa "unitari" per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio ante intervento.

Sembrerebbe essere questa la statuizione di principio implicita nella risposta a interpello n. 419 diramata ieri dall'Agenzia delle Entrate che, al netto di questa chiave di lettura, apparirebbe altrimenti **in contrasto** con precedenti chiarimenti di prassi ufficiale della stessa Agenzia.

Oggetto dell'istanza di interpello sono due corpi di fabbrica adiacenti.

Il primo quesito contenuto nell'istanza concerne il **corpo di fabbrica** principale composto da due unità immobiliari, l'una a destinazione abitativa con accatastamento A/4 e l'altra a destinazione produttiva, ma collabente (ex stalla), con accatastamento F/2.

L'istante chiede conferma della possibilità di avvalersi del c.d. "ecosismabonus" di cui al comma 2-*quater*.1 dell'**art. 14** del DL 63/2013, con applicazione della percentuale di **detrazione dell'85%** su un tetto massimo di spese riconosciute pari a 272.000 euro (= 136.000 euro x 2 unità immobiliari), a fronte di interventi congiunti di riqualificazione energetica e antisismica (con riduzione di almeno 2 classi di rischio sismico) ad esito dei quali le due unità immobiliari risulteranno accorpate in un'unica unità immobiliare a destinazione abitativa. Il secondo quesito concerne il corpo di fabbrica secondario, composto anch'esso da due unità immobiliari, l'una "collegata catastalmente all'abitazione" e a destinazione stalla/ripostiglio con accatastamento F/2 e l'altra a destinazione produttiva, ma collabente (ex pollaio), con accatastamento F/2.

L'istante chiede conferma della possibilità di avvalersi del "solo" sismabonus di cui all'**art. 16** del DL 63/2013, con applicazione della percentuale di detrazione dell'80% su un tetto massimo di spese riconosciute pari a 192.000 euro (= 96.000 euro x 2 unità immobiliari), a fronte di interventi di **riqualificazione antisismica** (con riduzione di almeno 2 classi di rischio sismico) ad esito dei quali le due unità immobiliari risulteranno accorpate in un'unica unità immobiliare a destinazione "garage doppio".

Ad entrambi i quesiti l'Agenzia delle Entrate dà rispo-

sta negativa, affermando che:

- con riguardo al corpo di fabbrica principale "non essendo ravvisabili parti comuni a più unità immobiliari, l'istante non potrà fruire della detrazione prevista per interventi finalizzati congiuntamente alla **riduzione** del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (ecosismabonus)";

- con riguardo al corpo di fabbrica secondario, "dette unità, anche se accatastate separatamente dall'edificio principale, sembrano avere un **carattere pertinenziale** che conserveranno anche a seguito dei lavori. Pertanto, alle spese sostenute per gli interventi su tali pertinenze potrà applicarsi il sismabonus previsto dal citato articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, ma nel medesimo limite di spesa di 96.000 euro previsto per l'unità immobiliare principale, in quanto gli interventi realizzati sulle pertinenze non godono di un autonomo limite di spesa".

La chiave di lettura per comprendere queste risposte sembra risiedere nel fatto che l'Agenzia delle Entrate considera, evidentemente, l'insieme dei due edifici, suddivisi ante intervento in quattro unità immobiliari, come un unico "edificio unifamiliare", in considerazione del fatto che post intervento il risultato è una unità immobiliare a destinazione abitativa con una unità pertinenziale **autonomamente accatastata** (garage "doppio").

Senza questa chiave di lettura, le soluzioni prospettate dal contribuente nell'istanza avrebbero dovuto trovare la condivisione dell'Agenzia delle Entrate, posto che la stessa Agenzia delle Entrate:

- in occasione della risposte a interpello n. [286/2020](#) e n. [293/2019](#) (entrambe relative all'applicazione del medesimo ecosismabonus) ha affermato che il numero delle unità immobiliari dell'edificio, per cui va moltiplicato il tetto massimo di spesa dell'ecosismabonus di 136.000, è quello delle unità immobiliari esistenti **prima** dell'effettuazione degli interventi, non dopo, ivi compreso il caso in cui gli interventi comportino anche dei cambi di destinazione;

- in occasione della circ. n. [19/2020](#) ha affermato che il numero delle unità immobiliari dell'edificio, per cui va moltiplicato il tetto massimo di spesa del sismabonus di 96.000 euro, va calcolato conteggiando autonomamente anche le unità pertinenziali e non soltanto quelle principali.

Per i commercialisti niente minimo di 20 crediti formativi per il 2020

Con l'Informativa n. 110/2020 pubblicata ieri il CNDCEC comunica che i crediti mancanti potranno essere recuperati nei prossimi due anni

/ REDAZIONE

Per l'anno in corso gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili sono **esonerati dall'obbligo** di conseguire il minimo di 20 crediti formativi previsti dal regolamento per la formazione professionale continua.

Lo ha comunicato ieri, tramite l'Informativa n. [110/2020](#), il Consiglio nazionale di categoria, il quale ha fatto sapere che i CFP mancanti potranno essere **recuperati** nei successivi due anni che chiudono il triennio formativo (resta, dunque, l'obbligo di 90 crediti per il triennio 2020-2022).

Lo stesso esonero riguarderà anche gli iscritti **over 65** o che compiano il 65esimo anno d'età nel 2020. Normalmente, per questi ultimi vige l'obbligo di conseguire almeno 7 crediti formativi in corso d'anno. Anche loro potranno recuperare i crediti mancanti nel biennio 2021-2022.

L'esonero deciso dal Consiglio nazionale di categoria nella seduta dello scorso 15 luglio, condiviso dal Ministero della Giustizia, vale solo per i crediti previsti per la regolare iscrizione all'Albo dei commercialisti e non anche per quelli attinenti alla **revisione legale**.

Per continuare ad essere iscritti nel relativo Registro dei revisori legali, la normativa prevede che si debba-

no conseguire nel corso dell'anno 20 crediti formativi (di cui almeno 10 nelle materie c.d. "caratterizzanti"), ma anche in questo caso è probabile che venga disposta quantomeno una **riduzione** del monte crediti da ottenere.

Almeno questo è ciò che ha comunicato il Ministero dell'Economia attraverso il portale dedicato alla revisione legale: "In merito all'obbligo formativo annuale per l'anno 2020 – si legge –, si ritiene opportuno provvedere a una riduzione dello stesso **in proporzione** al prolungarsi dell'emergenza e in misura che sarà comunicata successivamente".

Formazione a distanza ancora privilegiata almeno fino al 31 dicembre 2020

Quanto, invece, alle modalità di svolgimento dei corsi di formazione, con un'altra informativa diffusa nei giorni scorsi il Consiglio nazionale di categoria ha invitato gli Ordini professionali a continuare a privilegiare la **formazione a distanza** almeno fino al 31 dicembre 2020, anche nel caso in cui lo stato di emergenza legato al diffondersi dell'epidemia dovesse essere dichiarato concluso il prossimo 15 ottobre.

Comunicazione ai fini della tassa per l'auto in leasing entro il 10 ottobre

In sede di prima applicazione del decreto i proprietari di veicoli devono inviare i dati dei contratti vigenti dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020

/ REDAZIONE

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha reso disponibile ieri sul proprio sito istituzionale il DM [28 settembre 2020](#) (in corso di pubblicazione in G.U.) con cui sono state definite le modalità operative per l'acquisizione dei dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della **tassa automobilistica** per i veicoli concessi in **locazione** a lungo termine senza conducente.

In proposito si ricorda che, in base a quanto previsto dall'[art. 7](#) comma 2-*bis* della L. 99/2009 (così come modificato dal comma 8-*bis* dell'[art. 1](#) del DL n. 162/2019, c.d. "decreto milleproroghe"), a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel caso di veicoli senza conducente concessi in locazione a lungo termine (ossia con contratti di durata pari o superiore a 12 mesi) al **pagamento** della tassa automobilistica regionale risulta, infatti, tenuto in via esclusiva l'**utilizzatore** (con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo), individuato in base al contratto annotato nell'archivio nazionale dei veicoli.

Con riferimento alle somme dovute a titolo di tassa automobilistica in scadenza nei primi 9 mesi del 2020, le stesse potranno, inoltre, essere versate entro il **31 ottobre 2020** senza applicazione di sanzioni e interessi (cfr. [art. 7](#) comma 3-*bis* della L. 99/2009, così come modificato dall'[art. 107](#), comma 1, lett. a) del DL 14 agosto 2020 n. 104, da convertire entro il 13 ottobre 2020).

Per effetto di quanto previsto dal citato DM [28 settembre 2020](#), in sede di prima applicazione, i **proprietari** di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente dovranno **comunicare** in via telematica al sistema informativo del P.R.A. – entro il 10 ottobre 2020 – i dati relativi ai contratti vigenti nel periodo compreso dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020.

Per i contratti dal 1° ottobre 2020 comunicazione entro il decimo giorno

Mentre per i contratti stipulati o con effetti decorrenti dal 1° ottobre 2020 la medesima comunicazione dovrà essere effettuata – sempre a carico dei proprietari dei veicoli – entro il termine del decimo giorno successivo alla data della stipula del contratto.

Nello specifico, formeranno oggetto di **comunicazione**: i dati anagrafici e codice fiscale della persona fisica o la denominazione e codice fiscale della persona giuridica proprietari del veicolo; la tipologia e la targa del veicolo; i dati identificativi del contratto di locazione a lungo termine senza conducente, ivi incluse le date di decorrenza e di conclusione del contratto; i dati anagrafici e codice fiscale della persona fisica o denominazione e codice fiscale della persona giuridica, utilizzatori del veicolo; la residenza dell'utilizzatore del veicolo.

Sciogliere la società non è abuso di maggioranza

Secondo la Cassazione, ciò vale anche quando il socio di maggioranza è debitore della società

/ Maurizio MEOLI

L'esistenza di una posizione debitoria del socio di maggioranza nei confronti della società partecipata non determina, di per sé, il **carattere abusivo** del proprio voto, ovvero la sussistenza di un **conflitto di interessi**, rispetto alla decisione di sciogliere la società.

Ad affermarlo è la Cassazione, nella sentenza n. [20625](#), depositata ieri.

Il caso di specie, in particolare, riguardava una **spa "mista"** tra un Comune (socio di maggioranza al 51%) e una srl (socio al 49%). Il Comune, che risultava debitore della spa mista per oltre 360.000 euro, a distanza di tre anni dalla costituzione della stessa, non ritenendo raggiunti gli obiettivi di reddito, e non ravvisandone una adeguata economicità di gestione (la spa, anzi, fin da subito aveva registrato perdite), si orientava verso il relativo scioglimento ex [art. 2484](#) comma 1 n. 6 c.c. La socia srl chiedeva l'annullamento di tale deliberazione assembleare per conflitto di interessi e per abuso di maggioranza. I giudici di merito rigettavano tali richieste, sia in primo grado che in appello, e la questione perveniva all'esame della Suprema Corte.

Anche dinanzi ai giudici di legittimità, però, l'esito della controversia non muta, non ravvisandosi circostanze tali da determinare una valida ragione ostativa alla legittima (e discrezionale) determinazione di **sciogliere la società** da parte della maggioranza.

La delibera di scioglimento anticipato della società, innanzitutto, non è ritenuta impugnabile per **conflitto di interessi** ex [art. 2373](#) c.c.

Tale situazione di conflittualità, infatti, deve essere valutata con riferimento non già a confliggenti interessi dei soci, ma a un eventuale contrasto tra l'interesse del socio e l'**interesse sociale** inteso come l'insieme degli interessi riconducibili al contratto di società, tra i quali non è ricompreso l'interesse della società alla prosecuzione della propria attività, giacché la stessa disciplina legale del fenomeno societario consente alla maggioranza di porre fine all'impresa comune senza subordinare tale decisione ad alcuna condizione.

Per l'annullamento di una delibera in forza dell'art. 2373 c.c. è essenziale che essa sia idonea a ledere l'interesse sociale, inteso come l'insieme di quegli interessi che sono comuni ai soci, in quanto parti del **contratto di società**, e che concernono la produzione del lucro, la massimizzazione del profitto sociale (ovvero del valore globale delle azioni o delle quote), il controllo della gestione dell'attività sociale, la distribuzione dell'utile, l'alienabilità della propria partecipazione sociale e la determinazione della durata del proprio investimento.

Pertanto, si ha conflitto di interessi rilevante quale causa di **annullabilità** delle delibere assembleari quando vi è, di fatto, un conflitto tra un interesse non sociale e uno qualsiasi degli interessi che sono riconducibili al contratto di società (cfr. Cass. n. [27387/2005](#), ripresa da Trib. Roma n. [12216/2014](#)).

La deliberazione di scioglimento anticipato di una società, poi, potrebbe essere invalidata per abuso di maggioranza (altrimenti detto abuso o eccesso di potere), ma soltanto quando risulti **arbitrariamente o fraudolentemente** preordinata dai soci maggioritari al solo fine di perseguire interessi divergenti da quelli societari, ovvero di ledere gli interessi degli altri soci. La relativa prova incombe sul socio di minoranza, il quale dovrà, a tal fine, indicare i "sintomi" di illiceità della delibera – deducibili non solo da elementi di fatto esistenti al momento della sua approvazione, ma anche da circostanze verificatesi successivamente – in modo da consentire al giudice di verificarne le reali motivazioni e accertare se effettivamente vi sia stato abuso.

Pertanto, al di là dell'ipotesi di un esercizio "ingiustificato" ovvero "fraudolento" del potere di voto ad opera dei soci maggioritari, resta preclusa ogni possibilità di controllo in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla votazione della delibera di scioglimento anticipato della società, essendo **insindacabili** le esigenze relative all'economia individuale del socio che possano averlo indotto a votare per tale soluzione dissolutiva.

L'abuso di maggioranza, quindi, rileva come causa di annullamento della deliberazione assembleare quando essa: non trovi **alcuna giustificazione** nell'interesse della società (deve pertanto trattarsi di una deviazione dell'atto dallo scopo economico-pratico del contratto di società, per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale); sia il risultato di una intenzionale **attività fraudolenta** dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza *uti singuli*. I due requisiti evidenziati non sono richiesti congiuntamente, ma **in alternativa** (così ancora Cass. n. [27387/2005](#), ripresa, anche per tali profili, da Trib. Roma n. [12216/2014](#)).

Situazioni reputate inesistenti nel caso di specie, nel quale la scelta liquidatoria comunque non determina l'annullamento del credito vantato dalla società sciolta nei confronti del socio di maggioranza, dovendo comunque il liquidatore riscuotere il credito e distribuirlo ai creditori sociali.

Convenzione Multilaterale con data di efficacia variabile

Occorre distinguere tra imposte prelevate con ritenute alla fonte e altre imposte

/ Riccardo BARONE

Secondo i dati forniti dall'OCSE e aggiornati al **22 settembre 2020** i Paesi per i quali è entrata in vigore la [Convenzione Multilaterale](#) ("MLI") sono 52. Tra questi non vi è l'Italia, la quale non ha ancora ratificato nel proprio ordinamento giuridico la Convenzione. Tuttavia, in attesa che l'Italia provveda a ratificarla, occorre iniziare a comprendere quale potrà essere – in base alla data di deposito dello strumento di ratifica – il momento di entrata in vigore della Convenzione nonché la data di sua efficacia sui cd. Accordi fiscali coperti.

La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla conclusione di un periodo di **tre mesi** di calendario che decorre dalla data di deposito, da parte dell'Italia, del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Pertanto, assumendo – a puro titolo esemplificativo – che lo strumento di ratifica venga depositato dall'Italia in data **23 dicembre 2020**, la Convenzione entrerebbe in vigore il 1° aprile 2021, come indicato nella tabella 1 in calce all'articolo.

Per quanto attiene, invece, la data di efficacia delle disposizioni del MLI occorre effettuare una distinzione tra imposte prelevate con ritenute alla fonte e altre imposte. In particolare, la Convenzione prevede, in linea generale, che le disposizioni del MLI abbiano effetto:

- per le imposte prelevate con **ritenute alla fonte**, quando il fatto generatore di tali imposte si verifica a partire dal primo giorno dell'anno solare successivo che inizia a decorrere dall'ultima delle date in cui la Convenzione entra in vigore per ciascuno dei due Stati;

- in relazione a tutte le **altre imposte**, per le imposte prelevate con riferimento ai periodi d'imposta che iniziano alla, o successivamente alla, conclusione di un periodo di sei mesi di calendario (o di un periodo più breve se vi è una volontà in tal senso delle parti) che decorre dall'ultima delle date in cui la Convenzione entra in vigore per ciascuno dei due Stati.

Si prenda, ad esempio, quanto illustrato nella tabella 2 in calce all'articolo con riferimento al Trattato contro le doppie imposizioni tra Regno Unito e Paesi Bassi.

Nell'esercizio delle opzioni e riserve ammesse dal MLI, l'Italia (allo stato attuale, in via provvisoria):

- ha scelto che le disposizioni della Convenzione abbiano efficacia, con esclusivo riferimento alle "altre imposte", a partire dai periodi di imposta che decorrono dal 1° giorno dell'anno solare successivo alla conclusione del citato periodo di **6 mesi** (e non – come previsto dalla disposizione "standard" – da quelli che iniziano alla, o successivamente alla, conclusione di

tali 6 mesi; si veda il paragrafo "Notification of choice of optional provisions", in relazione all'[art. 35](#), paragrafo 1, lett. b) del documento recante le riserve e opzioni presentato dall'Italia in sede di sottoscrizione della Convenzione Multilaterale);

- si è riservata il diritto di **posticipare l'efficacia** (con riferimento a tutte le tipologie di imposta) delle disposizioni della Convenzione fino a che non abbia completato le proprie procedure interne di ratifica con riferimento agli specifici Accordi fiscali coperti (si veda il paragrafo "Reservation" del documento, in relazione all'art. 35, paragrafo 1).

In sostanza, come base di partenza per i calcoli suesposti, si dovrà prendere a riferimento non l'ultima delle date in cui la Convenzione entra in vigore per ciascuno dei due Stati, bensì il **30° giorno successivo** alla data di ricezione da parte del depositario (l'OCSE) dell'ultima notifica inviata da ciascuno Stato che ha formulato tale riserva in relazione al completamento delle sue procedure interne per l'efficacia delle disposizioni della Convenzione con riferimento allo specifico Trattato coperto.

Affinché operi la previsione di cui al primo punto sopra citato, non è necessario che entrambi gli Stati scelgano di applicarla e, pertanto, operando in modo **asimmetrico**, trova applicazione solo con riferimento allo Stato che ha effettuato tale scelta. Diversamente, la riserva di cui al secondo punto sopra citato opera in via **simmetrica** e, pertanto, la data dell'efficacia delle disposizioni della Convenzione è disciplinata dalle previsioni della citata riserva per tutte le giurisdizioni contraenti dell'Accordo fiscale coperto.

Per meglio comprendere il funzionamento pratico di quanto sopra, si prenda a riferimento – a titolo esemplificativo – il Trattato tra Italia e Polonia, considerando che per la Polonia il MLI è entrato in vigore il 1° luglio 2018 e che la Polonia non ha esercitato alcuna opzione/riserva con riferimento all'efficacia del MLI. Inoltre, a puro scopo esemplificativo, si ipotizzi che:

- l'Italia depositi lo strumento di ratifica il **23 dicembre 2020** e

- l'OCSE riceva la notifica da parte dell'Italia, circa il completamento delle procedure interne per l'efficacia delle disposizioni del MLI con riferimento al Trattato tra Italia e Polonia, il **30 aprile 2021**.

Sulla base delle assunzioni di cui sopra, la Convenzione produrrebbe i suoi effetti come illustrato nella tabella 3 di seguito.

Tabella 1

Data di deposito dello strumento di ratifica (A)	A + 3 mesi di calendario (B)	1° giorno del mese successivo a B
23/12/2020	23/03/2021	01/04/2021

Tabella 2

Imposte prelevate con ritenute alla fonte

	Data di entrata in vigore del MLI	Ultima data di entrata in vigore del MLI tra Regno Unito e Paesi Bassi (A)	MLI ha efficacia per i pagamenti effettuati a non residenti dal (1° giorno dell'anno solare successivo ad A)
Regno Unito	01/07/2019	01/07/2019	01/01/2020
Paesi Bassi	01/10/2018		01/01/2020

Altre imposte

	Data di entrata in vigore del MLI	Ultima data di entrata in vigore del MLI tra Regno Unito e Paesi Bassi (A)	MLI ha efficacia per le imposte prelevate con riferimento ai periodi di imposta che decorrono dal (A + 6 mesi di calendario)
Regno Unito	01/07/2019	01/07/2019	01/01/2020
Paesi Bassi	01/10/2018		01/01/2020

Tabella 3

Imposte prelevate con ritenute alla fonte

Data ricezione notifica da parte dell'OCSE della conclusione della procedura interna di ratifica da parte dell'Italia circa l'efficacia del Trattato ITA - POL (A)	A + 30 giorni (B)	MLI ha efficacia per i pagamenti effettuati da residente ITA a residente POL dal (1° giorno dell'anno solare successivo a B)	MLI ha efficacia per i pagamenti effettuati da residente POL a residente ITA dal (1° giorno dell'anno solare successivo a B)	
30/04/2021	30/05/2021	01/01/2022	01/01/2022	

Altre imposte

Data ricezione notifica da parte dell'OCSE della conclusione della procedura interna di ratifica da parte dell'Italia circa l'efficacia del Trattato ITA - POL (A)	A + 30 giorni (B)	B + 6 mesi di calendario (C)	MLI ha efficacia per le imposte prelevate dall'Italia con riferimento ai periodi di imposta che decorrono dal (1° giorno dell'anno solare successivo a C)	MLI ha efficacia per le imposte prelevate dalla Polonia con riferimento ai periodi di imposta che decorrono dal (C)
30/04/2021	30/05/2021	30/11/2021	01/01/2022	30/11/2021

Riduzione contributiva per le aziende edili fruibile con le denunce UniEmens

I datori di lavoro interessati dovranno inviare apposita istanza entro il 15 gennaio 2021

/ Daniele SILVESTRO

Con la circolare n. [110](#) pubblicata ieri, l'INPS ha fornito le istruzioni operative ai fini della fruizione della riduzione contributiva prevista in favore delle **aziende edili** dall'[art. 29](#) del DL 244/1995, conv. L. [341/1995](#).

La circolare fa seguito al DM [4 agosto 2020](#) del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, che ha confermato tale agevolazione nella misura dell'**11,50%** (si veda "[Confermata all'11,50% la riduzione contributiva per le aziende edili](#)" del 15 settembre 2020).

Si ricorda che il beneficio in argomento consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell'11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per **40 ore a settimana**. Di conseguenza, l'agevolazione non riguarda i lavoratori assunti con un contratto di lavoro dipendente a tempo parziale. Sul punto, l'Istituto previdenziale ricorda che la base di calcolo della suddetta riduzione deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all'[art. 120](#) commi 1 e 2 della L. 388/2000 e all'[art. 1](#) commi 361 e 362 della L. 266/2005. La base di calcolo deve essere altresì determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti.

Inoltre, l'agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo **0,30%** della retribuzione imponibile (ex [art. 25](#), quarto comma della L. 845/1978) destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

L'agevolazione contributiva è fruibile, per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2020, dai datori di lavoro classificati nel settore industria con i **codici statistici contributivi** da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai **codici ATECO** 412000 a 439909.

Sotto il profilo operativo, i datori di lavoro interessati alla riduzione contributiva dovranno presentare entro il **15 gennaio 2021** un'istanza telematica, utilizzando il modulo "Rid-Edil", disponibile all'interno del Cassetto previdenziale aziende, nella sezione "Comunicazioni on-line", funzionalità "Invio nuova comunicazione".

In caso di esito positivo a seguito del controllo automatizzato, verrà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione **"7N"**.

I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, fino al mese di competenza **dicembre 2020**. In particolare, il beneficio

corrente dovrà essere esposto con il codice causale "L206", nell'elemento "AltreACredito" di "DatiRetributivi", mentre per il recupero degli arretrati dovrà essere inserito il codice causale "L207" nell'elemento "AltrePartiteACredito" di "DenunciaAziendale".

Con specifico riguardo alle matricole sospese o cessate, il datore di lavoro, interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, dovrà inoltrare l'istanza avvalendosi della funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale aziende, allegando una **dichiarazione** conforme al fac simile allegato alla circolare in commento. Una volta autorizzati, i datori di lavoro dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando, nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile, gli stessi elementi previsti per gli **operai ancora in forza**, inserendo nell'elemento "TipoLavStat" il codice "NFOR".

Necessario il possesso del DURC per l'accesso al beneficio

L'accesso al beneficio rimane comunque subordinato al rispetto dei requisiti indicati dall'[art. 1](#) comma 1175 della L. 296/2006. Il datore di lavoro deve pertanto essere in possesso del **DURC** attestante la regolarità contributiva dell'impresa, nonché osservare gli altri obblighi di legge e gli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

È altresì necessario sia il rispetto di quanto previsto dall'[art. 1](#) comma 1 del DL 338/89, in materia di **retribuzione imponibile**, sia che datori interessati non abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di **sicurezza** e **salute** nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione.

Infine, viene precisato che la riduzione contributiva **non trova applicazione** per i lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, l'esonero strutturale per le assunzioni a tempo indeterminato previsto ex L. [205/2017](#) o l'incentivo "IO Lavoro"), ovvero in presenza di contratti di solidarietà (limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d'orario).

Competenza per il fallimento in base al luogo dell'attività direttiva

Rileva il luogo dell'attività amministrativa, organizzativa e di coordinamento dei fattori produttivi

/ Antonio NICOTRA

Il centro dell'attività direttiva, **amministrativa** e organizzativa dell'impresa condiziona la competenza territoriale del tribunale per la dichiarazione di fallimento. L'[art. 9](#) comma 1 del RD 267/42, in particolare, stabilisce che il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la **sede principale** dell'impresa.

Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, invece, in base al comma 2, non rileva ai fini della competenza.

Da ultimo, la Cassazione n. [17518/2020](#) ha rimarcato il principio secondo cui la sede principale dell'impresa, dalla quale, a norma dell'[art. 9](#) del RD 267/42, dipende l'individuazione del tribunale territorialmente (e funzionalmente) **competente** ai fini della dichiarazione di fallimento, si identifica con il luogo in cui, alla data di presentazione dell'istanza, si svolge effettivamente l'attività direttiva, amministrativa e organizzativa e quella di coordinamento dei fattori produttivi.

Tale luogo coincide normalmente – secondo una presunzione *iuris tantum* – con la **sede legale** dell'impresa, salvo che non emergano prove univoche di segno contrario, dalle quali risulti che la sede legale sia solo fittizia e quella effettiva si trovi altrove (Cass. nn. [19343/2016](#), [6423/2016](#), [23719/2014](#), Cass. SS. UU. n. [15872/2013](#)).

L'[art. 27](#) del DLgs. 14/2019 – già vigente dal 16 marzo 2019 con riguardo alla competenza concorsuale relativa all'apertura delle amministrazioni straordinarie – prevede, a tal proposito, che il tribunale competente (in cui ha sede la sezione specializzata nei c.d. conflitti d'impresa) è individuato con riferimento al "luogo in cui il debitore ha il **centro** degli interessi principali", che diverrà dal 1° settembre 2021 (data di entrata in vigore differita del Codice della crisi) l'unico criterio per tutti i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Si tratta di una nozione di derivazione eurounitaria (introdotta con il Reg. Ce [1346/2000](#) e, poi, confermata dal Reg. Ue sull'insolvenza transfrontaliera [2015/848](#)) e riassunta nella formula secondo cui per il COMI (*center of main interest*) si ha riguardo al luogo in cui il debitore esercita la **gestione** dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi ([art. 2](#) comma 1 lett. m) del DLgs. 14/2019), che si presume coincidente, fino a prova contraria, con la sede legale.

Nella fattispecie esaminata dalla Cassazione n. [17518/2020](#), ai fini della competenza del Tribunale per la dichiarazione di fallimento, è stato ritenuto rilevante il luogo di assunzione delle **delibere di bilancio** degli esercizi, quale centro decisionale da considerarsi "sede effettiva" della società, peraltro coincidente con l'ultima sede legale anteriormente al trasferimento.

Tale soluzione integra un criterio selezionato dalla giurisprudenza come dirimente, anche nelle ipotesi di conflitto con il luogo di svolgimento dell'attività produttiva (Cass. nn. [6886/2012](#), [9244/2018](#)).

La presunzione secondo la quale la sede principale dell'impresa – ove si svolge effettivamente l'attività direttiva ed amministrativa – coincide con la sede legale salvo prova contraria, secondo la Cassazione n. [2337/2020](#), rimane inoperante nell'ipotesi in cui la sede legale sia stata **trasferita** in un luogo diverso nell'anno anteriore all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, trovando in tal caso applicazione l'[art. 9](#) comma 2, secondo cui il trasferimento non rileva ai fini della competenza, che resta radicata presso il tribunale nel cui circondario è situata la sede legale originaria, indipendentemente dall'accertamento dell'effettività della nuova sede (*cfr.* Cass. nn. [18200/2018](#) e [19797/2015](#)).

Tale disposizione stabilisce, infatti, un criterio di **collegamento**, la cui applicazione prescinde dall'accertamento del carattere fittizio dello spostamento e presuppone che, in quanto avvenuto nel periodo di tempo indicato, esso abbia avuto luogo al mero scopo di ritardare la dichiarazione di fallimento o di determinare l'incardine del procedimento presso un ufficio giudiziario diverso (*cfr.* Cass. nn. [26491/2017](#) e [19343/2016](#)).

Si ricorda, infine, che, in base ai successivi commi dell'[art. 9](#), l'imprenditore, che ha all'**estero** la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata la dichiarazione di fallimento all'estero. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.

Inoltre, il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto **dopo** il deposito del ricorso di cui all'[art. 6](#) del RD 267/42 o la presentazione della richiesta del P.M. di cui all'[art. 7](#) del RD 267/42.

Autoproduzione non sempre esente da accisa

È esente l'energia prodotta e autoconsumata, ma non anche quella ceduta alle società consorziali

/ Lorenzo UGOLINI

L'**esenzione** dall'accisa sull'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili è limitata all'utilizzo che fa dell'energia elettrica il soggetto autoproduttore. Di conseguenza, il beneficio deve essere riconosciuto soltanto alla società che produce l'energia, nei limiti del consumo da essa praticato, e non anche nei casi in cui la società la cede a distinti soggetti giuridici, ancorché consorziati.

Tale principio è stato espresso dalla Cassazione con la sentenza n. [19456/2020](#).

La vicenda trae origine da diversi avvisi di pagamento, con i quali l'Agenzia delle Dogane aveva disconosciuto all'operatore il **diritto all'esenzione** ex [art. 52](#), comma 3, lett. b) del DLgs. 504/95 (TUA), in quanto, pur essendo autoproduttore dell'energia elettrica mediante fonti rinnovabili, parte di questa era stata ceduta ad altre società consorziate.

L'energia elettrica (codice NC 2716) è sottoposta ad accisa al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica per uso proprio (art. 52, comma 1 del TUA). I soggetti passivi dell'imposta sono, tra gli altri, gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio, purché non rientrino in una delle fattispecie di esclusione ai sensi dell'art. 52, comma 2 del TUA.

I **soggetti obbligati** devono denunciare preventivamente l'inizio della propria attività all'Agenzia delle Dogane territorialmente competente e dichiarare ogni variazione entro trenta giorni da quando si verifica.

L'Ufficio, verificati gli impianti, rilascia all'officina di produzione la licenza di esercizio, soggetta al pagamento di un diritto annuale.

Entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, infine, il contribuente è tenuto a presentare una dichiarazione di **consumo annuale**, che deve contenere, oltre alle generalità dell'azienda, anche l'ubicazione dell'officina e tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta relativo a ogni mese solare, nonché l'energia elettrica prodotta ([art. 53](#), commi 8 e 9 del TUA).

Pertanto, tutte le officine di produzione di energia elettrica per uso proprio sono soggetti obbligati al pagamento delle accise e devono denunciare preventivamente la propria attività, ottenere il rilascio della licen-

za di esercizio e depositare annualmente una dichiarazione di consumo.

Tenuto al pagamento è anche l'**autoproduttore**, indicato dall'[art. 2](#), comma 2 del DLgs. 79/1999, ossia quel soggetto che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso degli appartenenti ai consorzi o alle società consorziali costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.

Ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. b) del TUA, invece, sono esentate dall'accisa le officine di produzione che producono energia elettrica per uso proprio **a condizione** che:

- la produzione avvenga con impianti azionati da fonti rinnovabili;
- detti impianti abbiano una potenza disponibile superiore a 20 kw;
- l'energia autoprodotta venga anche autoconsumata per usi differenti da quello abitativo.

Dalle norme due nozioni di "autoproduttore" diverse

La nozione di "autoproduttore" di cui al DLgs. [79/99](#) non individua, secondo la sentenza in esame, i soggetti esentati, la cui disciplina rimane limitata al dettato dell'art. 52, comma 3, lett. b) del TUA. Le due norme, infatti, regolano sotto diversi profili il medesimo settore economico, ma introducono **due nozioni** di "autoproduttore" diverse: solo se il contribuente dimostra di possedere i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal TUA può beneficiare dell'agevolazione.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, concludendo che "l'esenzione, prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b), TUA con riferimento all'energia elettrica prodotta da **fonti rinnovabili** (...) è limitata all'utilizzazione che fa dell'energia medesima il soggetto autoproduttore ed è di stretta interpretazione: deve, pertanto, essere riconosciuta unicamente alla società consorziale che produce l'energia, nei limiti del consumo dalla stessa praticato, e non già per l'ipotesi in cui la società consorziale la ceda a distinti soggetti giuridici quali sono i consorziati" (anche Cass. n. [19279/2020](#) e Cass. n. [18863/2020](#)).

Il datore deve sapere che il lavoratore è padre per la convalida delle dimissioni

Le dimissioni del lavoratore padre vanno convalidate anche se non ha fruito del congedo di paternità

/ Mario PAGANO

Le dimissioni del lavoratore padre con figlio di età inferiore ai tre anni vanno convalidate a condizione che il datore di lavoro sia stato messo a **conoscenza** di questo particolare *status* genitoriale del proprio dipendente. Questo quanto emerge dalla nota n. [749/2020](#), con la quale l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha fornito chiarimenti in merito alla procedura di convalida delle dimissioni, prevista dall'[art. 55](#) comma 4 del DLgs. 151/2001.

Tale ultima disposizione prevede che la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, devono essere **convalidate** dall'Ispettorato del lavoro. Tale procedura non è di poco conto in quanto, fino a quando non viene effettuata la convalida, l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro resta sospesa.

Dove si pone allora il dubbio interpretativo? La questione nasce dal coordinamento di tale disposizione con altre due norme di assoluto rilievo, che estendono le **tutele** previste in generale per la lavoratrice madre anche al lavoratore padre, similmente proprio a quanto avviene con la procedura di convalida.

Più in particolare l'[art. 54](#), comma 7 del DLgs. 151/2001 stabilisce che, in caso di fruizione del congedo di paternità, il divieto di **licenziamento** (previsto per le lavoratrici madri dall'inizio della gravidanza fino all'anno di vita del bambino) si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.

Allo stesso modo l'[art. 55](#), comma 2 accorda al lavoratore padre, che ha fruito del congedo di paternità, il diritto alle **indennità** previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento nell'ipotesi di dimissioni volontarie presentate proprio durante il periodo per cui è previsto il menzionato divieto di licenziamento.

A questo punto c'è da chiedersi se anche la procedura di convalida delle dimissioni del lavoratore padre debba intervenire unicamente nel caso in cui lo stesso abbia usufruito del **congedo di paternità**.

La risposta fornita dall'Ispettorato prende spunto da un articolato quanto condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, espresso in merito al caso di un lavoratore che voleva essere reintegrato in quanto le dimissioni dallo stesso presentate non erano state convalidate, circostanza contestata dal datore di lavoro al quale lo *status* di lavoratore padre non era stato **reso noto**.

Nella richiamata sentenza n. [11676/2012](#) la Suprema Corte mette in relazione le norme sopra riportate, fornendo, come sottolineato dallo stesso Ispettorato, un'interpretazione complessiva delle stesse "aderente al principio di uguaglianza e alle esigenze di **solidarietà sociale** tenendo conto della preventiva conoscenza dello stato che giustifica le tutele previste in favore anche del lavoratore padre".

Secondo la Corte, infatti, la disposizione relativa alla procedura di convalida, ove letta in senso letterale, sarebbe **in contrasto** con il principio della certezza dei rapporti giuridici, precludendo al datore di lavoro di accettare le dimissioni dal lavoratore senza cautelativamente disporre la convalida, non potendo conoscere la situazione familiare del primo.

Escludendo ogni possibile parificazione con la lavoratrice madre, per la quale la conoscibilità dello stato di gravidanza è imprescindibile per la fruizione del periodo di **astensione obbligatoria** da lavoro, secondo la Corte di Cassazione l'[art. 55](#) comma 4 va interpretato "in stretta correlazione con le previsioni di cui alle precedenti disposizioni normative o, quanto meno, in modo costituzionalmente orientato, in funzione della evidenziata esigenza probatoria, il cui onere, evidentemente, non può che ricadere sul lavoratore, che intenda far valere le invalidità delle dimissioni non convalidate nei modi di legge".

L'onere ricade sul lavoratore

A questo punto, secondo il principio esposto dai giudici di legittimità, la conoscenza dello *status* del lavoratore dimissionario, da parte del datore di lavoro, diviene **elemento essenziale** ai fini della convalida delle dimissioni stesse.

Tale circostanza può realizzarsi, come ricordato dall'Ispettorato, in ragione di pregresse comunicazioni trasmesse anche per finalità diverse dalla fruizione dei congedi, come ad esempio nel caso di richiesta degli assegni per il nucleo familiare.

Pertanto, conclude la nota, "alla luce delle considerazioni espresse e conformemente al contenuto letterale della norma, si ritiene che la convalida delle dimissioni vada sempre effettuata, **a prescindere** dalla fruizione del congedo di paternità avendo cura, in tale caso, di verbalizzare una **dichiarazione** del lavoratore secondo cui il datore di lavoro è a conoscenza della propria situazione familiare anche in virtù, come già chiarito, di comunicazioni o richieste di diverso tenore".

Il Sindacato italiano commercialisti contro la riforma fiscale

In vista dell'incontro del prossimo 7 ottobre al Ministero dell'Economia, il Sindacato italiano commercialisti (SIC) esprime la propria netta contrarietà, sia nel merito sia in termini di tempistica, sulla **riforma fiscale** annunciata nelle scorse settimane da diversi componenti dell'Esecutivo e dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini.

"Spingendo sull'utilizzo sempre più diffuso del **principio di cassa** – spiega l'associazione guidata da Stefano Sfrappa –, si andrà a relegare il principio cardine della competenza economica del nostro ordinamento giuridico e dell'economia aziendale ai soli soggetti passivi dell'IRES. Questo nel convinimento ormai diffuso che soltanto tassando i flussi finanziari si possa semplificare il sistema".

A ciò si aggiunge la possibilità di "considerare integralmente deducibili gli investimenti in beni strumentali, rendendo il principio di cassa «puro» per imprese individuali e società di persone, in quanto si ritiene che incentiverà le imprese a fare investimenti (subito deducibili dal reddito), ma senza fare alcun cenno alla possibilità di **riporto delle perdite** che tale

meccanismo provocherà nei periodi immediatamente successivi a quelli dell'investimento e senza fornire stime della possibile caduta di gettito tributario che si potrebbe ingenerare".

Non convince nemmeno l'introduzione della **tassazione su base mensile**, con conseguente eliminazione del sistema di pagamento tramite acconti e saldi. Non solo perché questo "anticiperà il momento del prelievo tributario, aggravando le già precarie condizioni finanziarie delle nostre imprese", ma anche perché costringerà i commercialisti a "**12 mini dichiarazioni** fiscali più una dichiarazione riepilogativa annuale".

"Crediamo – continua il SIC – che spacciare tutto questo per **semplificazione** sia un insulto alla nostra cultura professionale e alle nostre intelligenze". Secondo l'associazione, in questo momento "il focus dovrebbe essere sul sostegno economico alle imprese" e non sulla riforma fiscale, che "non può nascere in modo estemporaneo, dettata dai burocrati di turno e magari approvata a colpi di fiducia dal Parlamento".

Canoni di locazione commerciale tassati anche se non percepiti

Ai fini delle imposte sui redditi, a norma dell'[art. 26](#), comma 1, primo periodo del TUIR, il reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo è individuato in relazione al reddito locativo fino a quando risulta in vita un contratto di locazione, con la conseguenza che anche i **canoni non percepiti** per morosità costituiscono **reddito tassabile**, fino a che non sia intervenuta la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto, atteso che il criterio di imputazione di tale reddito è costituito dalla titolarità del diritto reale, a prescindere dalla sua effettiva percezione.

Lo ribadisce la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. [20661](#),

depositata ieri.

Si ricorda che, invece, a norma del secondo periodo dell'[art. 26](#) comma 1 del TUIR (come da ultimo modificato dall'[art. 3-quinquies](#), comma 1 del DL 34/2019, con effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020), per i contratti di locazione di immobili a **uso abitativo** opera un'eccezione, in quanto i redditi derivanti da tali contratti, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito "purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento" (si veda "[Anticipata la detassazione dei canoni non riscossi](#)" del 22 febbraio 2020).

Proroga dell'indennità di NASpI preclusa a chi ne fruisce in forma anticipata

Con la circolare n. [111](#) pubblicata ieri, l'INPS ha fornito alcuni chiarimenti con riguardo alla **proroga** delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL disposta dall'[art. 5](#) del DL 104/2020 (decreto "Agosto").

Dopo l'intervento dell'[art. 92](#) del DL 34/2020 (che prorogava le predette indennità in scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020), l'[art. 5](#) dispone la proroga d'ufficio di ulteriori due mesi (con decorrenza a partire dal giorno di scadenza) del godimento delle predette indennità, il cui periodo di fruizione sia terminato nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il **30 giugno 2020**.

La proroga è condizionata dal sussistere delle medesime condizioni dettate dal citato art. 92, e pertanto, spiega l'INPS, è **preclusa** ai lavoratori che abbiano percepito le indennità COVID-19 di cui ai decreti Cura Italia e Rilancio, nonché delle indennità di cui al decreto "Agosto". La proroga è preclusa al-

trasi ai fruitori di NASpI in forma **anticipata**, il cui periodo di fruizione termini nel predetto arco temporale.

L'importo erogato nelle due mensilità "aggiuntive" è pari a quello dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria e continuano a trovare applicazione tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità in caso di **rioccupazione** di durata pari o inferiore a sei mesi, di abbattimento della prestazione in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, nonché l'istituto della decadenza.

Inoltre, l'INPS precisa che per i beneficiari delle predette indennità in scadenza tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020, che alla data del 29 settembre 2020 abbiano già presentato la domanda di certificazione di APE Sociale e pensione lavoratori precoci ([art. 1](#), commi 179 e 199 della L. 232/2016), il riconoscimento della proroga in esame è sospeso. In tali casi, per la

proroga l'interessato dovrà fare domanda entro il **31 ottobre 2020**.

Infine, l'Istituto fornisce indicazioni sulle domande di NASpI presentate dai lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a

seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali e che ha ad oggetto un **incentivo** alla **risoluzione** del rapporto di lavoro.

Via libera della Commissione europea alla proroga della moratoria sui finanziamenti per le PMI

La Commissione europea ha dato il via libera alla **proroga della moratoria sui finanziamenti** per le piccole e medie imprese. Lo ha reso noto ieri il Ministero dell'Economia con un [comunicato stampa](#).

La Commissione ha comunicato, con la decisione SA.57717 in corso di formalizzazione, di non sollevare obiezioni sul prolungamento, previsto dal DL [104/2020](#) (decreto "Agosto"), del-

la moratoria sui finanziamenti per le PMI e della connessa garanzia della sezione speciale del Fondo PMI fino al **31 gennaio 2021** ([art. 65](#) del DL) e fino al **31 marzo 2021** per le rate di mutuo delle imprese del settore turistico ([art. 77](#) comma 2).

L'estensione del termine della moratoria viene ritenuta **aiuto compatibile** ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato prevista dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Mandato ai fini IVA anche la richiesta di fornire premi ai dipendenti

Con la sentenza n. [20591](#), depositata ieri, la Cassazione ha ricondotto a un **mandato senza rappresentanza** il particolare schema giuridico mediante il quale un noto istituto di credito nazionale remunerava i propri dipendenti per la collocazione dei prodotti finanziari.

In particolare, era stato previsto un sistema premiante per i **dipendenti della banca** che avevano collocato i prodotti finanziari in questione, i quali erano selezionati mediante l'attribuzione di punteggi in base a criteri definiti dalla stessa banca. Le società prodotte, che avevano beneficiato della collocazione dei prodotti finanziari, si sono impegnate a sostenere ciascuna pro quota i costi.

Pertanto, la banca aveva incaricato **terze società** di fornire i servizi costituenti i premi ai dipendenti che aveva individuato e le società fornitrici fatturavano le prestazioni pro quota a ciascuna società prodotta.

Secondo la ricostruzione della Cassazione, uno schema di questo tipo è da ricondurre al mandato senza rappresentanza ([art. 1705 c.c.](#)). In tale rapporto giuridico, infatti, il rapporto tra mandante e mandatario da un lato e mandante e terzo dall'altro **non è del tutto "trasparente"**. Nel caso di specie, il

mandante può esigere l'esecuzione delle prestazioni pattuite dal mandatario in favore dei terzi, cioè dei dipendenti selezionati per fruire dei premi.

In virtù del rapporto di mandato senza rappresentanza, ai fini IVA si applica il disposto dell'[art. 3](#) comma 3 del DPR 633/72, tale per cui, qualora un soggetto passivo agisca in nome proprio ma per conto di terzi, realizzando una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi **a titolo personale**. Si ritiene che l'operatore che partecipa alla prestazione di servizi, cioè il commissionario, abbia in un primo tempo ricevuto i servizi in questione da prestatori specializzati prima di fornire, in un secondo tempo, tali servizi all'operatore per conto del quale agisce (tra varie, Corte di giustizia Ue 4 maggio 2017, causa [C-274/15](#)).

Di conseguenza, nel caso descritto ed esaminato dalla Cassazione, i terzi fornitori sono tenuti a **fatturare** le prestazioni nei confronti della mandataria (la banca), che agisce nei loro confronti come committente, e questa seconda è tenuta a rifatturare le prestazioni alle mandanti nei limiti dell'incarico ricevuto.

Contributo congedo straordinario E.BI.PRO. solo su domanda

Durante il periodo di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, l'Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali (E.BI.PRO.) ha attuato diverse misure di **sostegno** in favore dei propri iscritti.

Di particolare interesse, come evidenziato nel [comunicato](#) datato 28 settembre 2020, è certamente l'erogazione, da parte di E.BI.PRO., di un **contributo del 50%** della retribuzione giornaliera lorda per un massimo di 7 giorni in favore dei lavoratori che si trovino nella necessità di dover beneficiare, d'intesa con il datore di lavoro, di ulteriori congedi parentali oltre

quelli straordinari INPS già fruiti, introdotti dalla normativa emergenziale (DL [18/2020](#) e successive modifiche), per assistere i figli fino a 14 anni compiuti.

Come previsto dal regolamento allegato al comunicato, il contributo deve essere **anticipato** al lavoratore dal datore di lavoro ed essere inserito con voce specifica "Anticipo congedo Ebipro Covid-19" nel Libro unico del lavoro (LUL), evidenziandolo separatamente dalla retribuzione mensile ordinaria. Se entrambi i genitori sono impiegati in settori aderenti a E.BI.PRO., il contributo è riconosciuto per il medesimo perio-

do ad **uno solo** di essi.

Infine, si sottolinea che il datore di lavoro deve preventivamente presentare **domanda di autorizzazione** all'anticipo del

contributo alla mail congedostraordinario@ebipro.it, utilizzando il modulo presente sul sito dell'ente.

Corrispettivi da vending machine in stand by per le pubbliche amministrazioni

Con la risposta a interpello n. [417](#) di ieri, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi previsto dall'[art. 2](#) comma 2 del DLgs. 127/2015 riguarda tutti i soggetti passivi IVA che utilizzano apparecchi qualificabili come [distributori automatici](#) ai sensi del provv. n. [61936/2017](#), comprese le **pubbliche amministrazioni**. Anche tali soggetti, dunque, sono tenuti ad accreditarsi come gestori e a censire i relativi apparecchi.

È stata prevista, però, una semplificazione, secondo la quale le P.A. possono adempiere gli obblighi di accreditamento, censimento, memorizzazione e invio dei dati secondo le modalità e i termini definiti nelle **Convenzioni di cooperazione informatica** eventualmente sottoscritte con l'Agenzia delle Entrate e a partire dal momento in cui l'Agenzia stessa met-

terà a catalogo, pubblicato sul proprio sito web, i servizi necessari all'invio dei corrispettivi (*cfr.* provv. n. 61936/2017, § 7 e consulenza giuridica n. [3/2019](#)). Ne deriva che, da tale data, qualora gli enti interessati non sottoscrivano le predette Convenzioni o non integrino quelle già esistenti saranno tenuti ad assolvere gli obblighi in argomento mediante le **modalità ordinarie** previste per la generalità dei soggetti IVA.

Tuttavia, come rilevato dall'Agenzia in relazione al caso oggetto della risposta di ieri, riguardante la gestione di una **pesca pubblica** funzionante mediante una gettoniera a monete, i servizi sopra richiamati, allo stato attuale, non risultano ancora essere stati messi a catalogo tra i servizi per gli enti locali, i quali, pertanto, non sono tenuti ad adempiere alla memorizzazione e all'invio dei corrispettivi percepiti mediante distributori automatici.